

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE TESI DI LAUREA
MAGISTRALE E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA**

TITOLO I - ASSEGNAZIONE E REDAZIONE DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 1

Lo studente, almeno 9 mesi prima della presumibile data di laurea, deve presentare, su apposito modulo (**Allegato 1**), la domanda per l'assegnazione della tesi di laurea magistrale alla Segreteria didattica del Dipartimento.

Lo studente, inoltre, nella domanda deve indicare il settore scientifico-disciplinare al quale afferisce l'argomento prescelto per lo svolgimento della tesi. Lo studente deve, altresì, indicare l'eventuale assenso alla divulgazione dell'Abstract della Tesi di laurea.

L'elaborato, redatto secondo quanto indicato nel Regolamento didattico del relativo Corso di Laurea Magistrale (seguendo il format approvato dai Consigli di Interclasse e pubblicato sul sito web), deve essere consegnato alla Segreteria Studenti entro i 15 giorni antecedenti la data dell'esame di laurea al quale lo studente intende partecipare. L'elaborato, di intesa con il docente relatore, potrà essere redatto in lingua inglese.

Entro il suddetto termine, il laureando deve consegnare alla Segreteria Didattica l'Abstract della Tesi di laurea (massimo 500 parole) in formato pdf e in formato cartaceo sottoscritto dal laureato e dal relatore.

Art. 2

La preposta Commissione – nominata dai Consigli di Dipartimento cui afferiscono i Corsi di Laurea Magistrale e costituita dai Coordinatori/Referenti dei Corsi di Laurea Magistrale o loro delegati, dal Responsabile del Servizio Didattico del Dipartimento e da un rappresentante degli studenti per ciascuno dei Consigli di Interclasse – esamina le domande pervenute, con le modalità di cui all'art. 1, ed assegna l'argomento di tesi ed il relatore, nel rispetto di quanto eventualmente concordato tra studente e docente, in base alla disponibilità dei docenti.

La suddetta Commissione si riunisce con cadenza bimestrale entro il 15 di ognuno dei mesi dispari.

TITOLO II - RELATORE E CONTRORELATORE

Art. 3

Il relatore deve essere un docente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare in cui viene svolta la tesi o in settore ritenuto affine.

Su richiesta del relatore, può essere nominato dalla Commissione di cui all'art. 2 un secondo relatore, docente inquadrato in un settore scientifico-disciplinare anche diverso da quello al quale la tesi si riferisce, anche se

appartenente ad altra Università, ovvero appartenente a struttura di ricerca extrauniversitaria, purché abbia specifiche competenze sull'argomento di studio assegnato, riconosciute dalla predetta Commissione.

Il relatore partecipa alla discussione della tesi in seduta di laurea.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione, la suddetta Commissione provvede alla sua sostituzione.

Art. 4

La Commissione di cui all'art. 2, dopo aver assegnato l'argomento e nominato il relatore, provvede, nella stessa riunione, a nominare il controrelatore, individuandolo tra i docenti dell'Ateneo in possesso di competenze specifiche o complementari all'argomento di tesi assegnato.

Il controrelatore, nel periodo di svolgimento della tesi di laurea, esamina criticamente il lavoro del laureando e fornisce eventuali supporti e suggerimenti per la stesura dello stesso.

Il controrelatore partecipa alla discussione della tesi in seduta di laurea.

Nel caso in cui il controrelatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione, la suddetta Commissione provvede alla sua sostituzione.

TITOLO III - COMMISSIONE DI LAUREA

Art. 5

La Commissione di Laurea, nominata dal Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio, è costituita da relatori, controrelatori di tesi e, eventualmente, altri docenti.

Il Componente che non può partecipare alla seduta di laurea è tenuto a segnalare tempestivamente il proprio impedimento al Direttore, il quale provvede alla sostituzione.

La Commissione di laurea è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI LAUREA

Art. 6

Il luogo e l'organizzazione della seduta di laurea, sono stabilite dal Direttore del Dipartimento di concerto con la Segreteria Didattica.

Art. 7

Nel caso in cui i docenti convocati per la seduta di laurea fossero in numero superiore a 11, il Presidente della Commissione di laurea, prima della presentazione del candidato da parte del relatore, individua tra i docenti convocati coloro che dovranno partecipare alla votazione. L'individuazione avviene in base alle affinità culturali esistenti tra i settori scientifico-disciplinari nei quali sono incardinati i docenti convocati e gli argomenti delle tesi da esaminare.

I Commissari degli esami di laurea e i candidati dovranno indossare la toga.

Art. 8

Lo svolgimento dell'esame di laurea prevede la dissertazione da parte del laureando dell'argomento oggetto di tesi, per un tempo massimo di 15 minuti, e la discussione, basata su eventuali domande da parte della Commissione, per un tempo massimo di 5 minuti.

TITOLO V - VALUTAZIONE DELL'ESAME DI LAUREA

Art. 9

Le tesi e l'esame di laurea vengono valutate con un massimo di 10 punti così ripartiti:

- fino ad un massimo di 5 punti proposti dal relatore sentito il contro relatore, tenuto conto:
 - 1) dell'originalità e rilevanza scientifica della tesi,
 - 2) della rispondenza delle osservazioni sperimentali con gli obiettivi della tesi,
 - 3) della qualità della relazione scritta e dell'esposizione,
 - 4) della complessità delle metodologie impiegate;
- fino ad un massimo di 5 punti assegnati dagli altri componenti (ogni commissario assegna un voto da 0 a 5, della cui somma si fa la media) tenuto conto della qualità della dissertazione, degli approfondimenti dell'argomento di tesi e della padronanza di linguaggio.

In aggiunta, la Commissione attribuirà al laureando 2 punti nel caso sia in corso o abbia partecipato a programmi di mobilità internazionale e non sia fuori corso da più di un anno.

Il voto risultante dai precedenti conteggi sommato alla votazione di carriera (determinata dalla media dei voti in centodecimi – calcolata sugli esami di profitto superati o convalidati compresi gli insegnamenti a scelta, ed aumentata di 0,1 punti per ogni lode conseguita negli esami di profitto – arrotondata all'unità per eccesso o per difetto) costituisce il voto di conseguimento del titolo.

Art. 10

Nel caso in cui l'esame di laurea sia superato con il massimo dei voti, purché lo studente abbia una votazione di carriera non inferiore a 102/110, la Commissione di laurea, su motivata proposta di uno dei suoi componenti, può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.

Eventuali voti contrari devono essere motivati e verbalizzati.